Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 aprile 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 1° dicembre 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1970 registro n. 6 Difesa, foglio n. 20

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GRCAVAZ Giovanni fu Bodizar, nato a Risano (Dalmazia) il 17 dicembre 1910. — Ufficiale di complemento dell'Esercito jugoslavo già prigioniero di guerra in Italia, organizzava in zona montana con elementi italiani e stranieri una vasta formazione partigiana. Partecipava con la stessa a numerosi combattimenti distinguendosi per ardimento, senso organizzativo e capacità di comando, e conquistandosi l'ammirazione di superiori e gregari. — Appennino Piacentino, 8 settembre 1943-28 aprile 1945.

SPINETTO Angelo di Giovanni, classe 1922, da Borgonovo Ligure di Mezzanego (Genova). — Militare in servizio, entrato all'armistizio nella lotta di resistenza ed incaricato di organizzare i primi nuclei partigiani in montagna, metteva in luce elevate doti di combattente capace e coraggioso. Nominato comandante di distaccamento prendeva parte a numerose azioni, sempre primo tra i primi Nel corso di un duro combattimento, pur avendo riportato gravi ferite, che determinavano poi la amputazione della gamba destra, rimaneva in posto per assicurare il successo dell'azione fino a quando cadeva privo di sensi. Valido esempio di coraggio, abnegazione e senso del dovere. Cichero-Val d'Aveto-Val Bisagno, 8 settembre 1943-30 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

ATTI Mario di Giuseppe, classe 1926, da Argenta (Ferrara). — Giovane animatore e valoroso combattente prendeva parte alla lotta di resistenza con alto spirito di sacrificio, decisione e capacità, prodigandosi fino all'estremo delle proprie energie tanto che la sua giovane fibra veniva intaccata da un inesorabile male. Pur minato nel fisico, partecipava ancora con generoso ed eroico slancio ai vittoriosi combattimenti che portavano alla liberazione della propria zona. — Argenta (Ferrara), 20 gennaio 1944-17 aprile 1945.

BARTOLINI Dante di Loreto, classe 1909, da Arrone (Terni). — Malgrado la non più giovane età, entrava nelle formazioni partigiane costituitesi nella sua zona, portandovi l'entusiasmo e la fede di cui era dotato e distinguendosi per coraggio, capacità organizzative ed attaccamento al dovere. Al comando di un battaglione partigiano partecipava a numerosi combattimenti infliggendo al nemico dure perdite. Nel corso di una azione, venuta a conoscenza che un suo dipendente stava per essere catturato, non esitava ad intervenire prontamente riuscendo, con la sua audace iniziativa, a sventare il pericolo. — Zona di Arrone (Terni), settembre 1943-giugno 1944.

BIANCHI Franco di Giovan Battista, classe 1920, da Imperia. — Già marinaio, arruolatosi dopo l'armistizio nelle locali formazioni partigiane, prendeva parte al movimento clandestino di resistenza partecipando a varie azioni in montagna e distinguendosi per valore, entusiasmo e capacità organizzativa. Nominato caposquadra e successivamente comandante di distaccamento partigiano, attaccava, durante un duro combattimento, alla testa dei suoi uomini, una forte e ben munita posizione avversaria, portando brillantemente la formazione alla vittoria e infliggendo al nemico gravi perdite. — Vessalico (Imperia), 8 ottobre 1944.

RENZI Elbano di Enrico, classe 1915, da Matelica (Macerata). — Entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi esperienza e fede. Partecipava a numerose azioni distinguendosi per capacità di comando ed ardimento. Quale vice comandante di un battaglione partigiano isolato, sosteneva a lungo continui attacchi da parte di superiori forze avversarie. Nonostante le sensibili perdite riusciva, grazie alle sue capacità di combattente, a mantenere le posizioni assegnate al suo reparto. — Matelica, 25 settembre 1943-13 giugno 1944.

(2763)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **1270.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santa Maria dei Battuti », con sede in Asolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 11 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santa Maria dei Battuti », di Asolo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 21 ottobre 1901, modificato con regio decreto 16 giugno 1939;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santa Maria dei Battuti », con sede in Asolo (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Treviso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Asolo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 21 ottobre 1901, modificato con regio decreto 16 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1271.**

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, n. 704, concernente l'ospedale « Bolognini », con sede in Seriate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1969, n. 704, con il quale l'ospedale « Bolognini », con sede in Seriate (Bergamo), è stato costituito in ente ospedaliero e ne è stato precisato il patrimonio, ai sensi della citata legge n. 132;

Rilevato che, nelle premesse del suddetto decreto, per errore materiale di trascrizione, l'ospedale « Bolognini » risulta classificato ospedale generale di zona, mentre dal decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968 l'ospedale medesimo è stato classificato ospedale generale provinciale;

Considerato che occorre procedere alla rettifica, nel citato decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, della classificazione dell'ospedale « Bolognini »;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, n. 704, con il quale l'ospedale « Bolognini », di Seriate (Bergamo), è stato costituito in ente ospedaliero, è modificato nel modo che segue:

nelle premesse, al decimo rigo, le parole « di zona » sono sostituite dalla parola « provinciale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1272.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedale infermi », con sede in Bagnacavallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 1° agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale infermi », di Bagnacavallo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 3 dicembre 1874, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedale infermi », con sede in Bagnacavallo (Ravenna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bagnacavallo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 3 dicembre 1874, modificato con regio decreto 29 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1273.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Offida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Offida è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 8 gennaio 1899, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Offida (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Offida;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 gennaio 1899, modificato con regio decreto 20 marzo 1939 e con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1952, registro n. 28 Interno, foglio n. 52.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **150**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituti ospitalieri Carlo Poma », con sede in Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Istituti ospitalieri Carlo Poma » di Mantova, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 24 gennaio 1938, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

E' dichiarato l'ente ospedaliero denominato « Istituti ospitalieri Carlo Poma », con sede in Mantova, che comprende: l'ospedale civile, l'ospedale infantile Bulgarini e il pio istituto rachitici.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Mantova;

due membri eletti dal consiglio comunale di Mantova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 gennaio 1938, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1952, registro n. 5 Interno, foglio n. 392.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 141. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **151**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Pieve di Cadore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'ente comunale di assistenza di Pieve di Cadore gestisce l'ospedale civile, con sede nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Belluno in data 16 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Pieve di Cadore è stato classificato ospedale generale di zona;

Visto il verbale in data 12 agosto 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Pieve di Cadore (Belluno), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

a) edificio adibito a sede dell'ospedale civile, consistente in un fabbricato sito in località Pecol di Pieve di Cadore, per un totale di sessanta vani distinto in catasto al n. 1889, part. 1495, per un valore approssimativo di L. 145.000.000;

b) terreno sito in via Pecol di Pieve di Cadore distinto in catasto part. 1721, per un valore approssimativo di L. 50.000.000;

c) beni mobili, costituiti da attrezzature, arredi, ecc. specificatamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 44.878.805;

d) attività nette, alla data del 12 agosto 1968, lire 23.118.114.

Il medico provinciale di Belluno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 145. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1970, n. **152**.

Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, con il quale vennero approvate e rese esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Bologna, spettanti alla locale camera di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 428, con il quale vennero approvate variazioni alle tariffe suddette;

Vista la deliberazione in data 1° dicembre 1969, numero 625 della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, è stabilita nella seguente misura:

L. 10.000 (diecimila) di diritto fisso annuo;

in più per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale ed obbligazionario quotato:

fino ad 1 miliardo	L.	15
da 1 a 50 miliardi	»	10
da 50 a 100 miliardi	»	5
oltre 100 miliardi	»	3

L'impegno di quotazione è annuale.

L'importo delle successive emissioni si somma allo importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione.

Art. 2.

Alle società che a decorrere dal 1° gennaio 1970 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Bologna, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1:

a) per i primi due anni di quotazione, nessun diritto;

b) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 60 %;

c) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 40 %;

d) per il quinto anno di quotazione, riduzione del 20 %.

Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Bologna della quotazione di titoli già quotati in altre borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso più borse valori.

L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.

Art. 3.

E' fissato in L. 3.000.000 (tremilioni) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle società aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Bologna.

Art. 4.

I diritti fissi annui da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di borsa, sono stabiliti come segue:

istituti di credito, banchieri	L.	10.000
agenti di cambio	»	2.000
commissionari	»	5.000
rappresentanti alle grida	»	3.000
impiegati nell'anti recinto, ciascuno	»	2.000
fattorini nell'anti recinto, ciascuno	»	1.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970.

Nomina di un membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1969, con il quale il consigliere di Stato dott. Aldo Pezzana venne nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota del 14 gennaio 1970, n. 35, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo in sostituzione del dott. Aldo Pezzana, a decorrere dal 1° febbraio 1970;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1970, il consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo è nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Aldo Pezzana ed è collocato fuori del ruolo del personale della magistratura del Consiglio di stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. Paleologo faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 8 del succitato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1970
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 301

(3047)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Polla.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Polla — al quale la legge assegna 20 membri — si formò dopo le elezioni del 27 novembre 1966, una esigua ed eterogenea maggioranza che consentì la costituzione della giunta, assicurando per alcuni anni, pur tra contrasti e difficoltà, il governo del civico ente

Nel 1969, però, l'acuirsi dei cennati contrasti ha determinato, per l'inconciliabilità delle diverse posizioni assunte dai gruppi contrapposti, le dimissioni del sindaco e degli assessori ad eccezione di due, delle quali il consiglio comunale ha preso atto il 22 ottobre 1969.

Nella stessa seduta del 22 ottobre il consiglio non poté, però, procedere ad alcuna votazione per la elezione del nuovo sindaco e l'integrazione della giunta municipale, per mancanza del numero legale dei presenti di cui al quarto comma dello art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Parimente deserte sono risultate, poi, le sedute disposte d'ufficio dal prefetto per i giorni 10 e 22 novembre, 10 e 13 dicembre 1969.

In tale situazione il prefetto ha ritenuto opportuno disporre d'ufficio una nuova convocazione del civico consesso per i giorni 27 e 30 dicembre 1969, rivolgendo nel contempo formale diffida a tutti i consiglieri — cui il relativo provvedimento è stato notificato — a provvedere alla elezione del sindaco e alla integrazione della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Tale intervento, però, non ha avuto esito positivo, in quanto sia la seduta di prima che quella di seconda convocazione sono risultate ancora una volta deserte.

Di fronte alla reiterata prova di inosservanza dell'obbligo primario di eleggere il sindaco e di sostituire gli assessori dimissionari e alla palese impossibilità di superamento della crisi che da tempo paralizza il suddetto consiglio comunale — il quale ha tenuto la sua ultima riunione utile il 16 giugno dello scorso anno — il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del 1915, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Polla, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine ad adempimenti obbligatori ed essenziali ai fini del funzionamento della civica amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Polla ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Vincenzo Freda.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Polla (Salerno) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Polla è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Vincenzo Freda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO

(3478)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 49/616/*bis* del 18 marzo 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Parma ha deliberato di proporre la classificazione a provinciale del tratto di strada comunale compreso tra le strade provinciali « Calestano-Berceto » e la località Cà Praberto;

Visto il voto n. 1891 del 10 novembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che il tratto di strada comunale suddetto possa essere classificato provinciale ai sensi dell'art 4, lettera *a*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che il tratto di strada di che trattasi può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale il tratto di strada comunale compreso tra le strade provinciali « Calestano-Berceto » e la località Cà Praberto, dell'estesa di km. 0 + 668 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970.

Il Ministro: NATALI

(3026)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 390 del 12 maggio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di proporre la declassificazione da provinciale a comunale del tratto di strada « Bastia-strada statale n. 75 centrale umbra » facente parte della strada provinciale « Bastia-Bettona », dell'estesa di km. 0 + 499;

Visto il voto n. 2072 del 16 dicembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che il tratto di strada suddetto possa essere declassificato a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che il tratto di strada di che trattasi può essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è declassificato da provinciale a comunale il tratto di strada « Bastia-strada statale n. 75 centrale umbra », dell'estesa di km. 0 + 499 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), entrando a far parte del novero delle strade del comune di Bastia (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(3019)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 724 del 6 maggio 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto l'emissione del decreto di provincializzazione per la strada di bonifica « Riesi-Butera » dalla strada statale n. 190 per le contrade Iudeca-Montagna-alla strada provinciale Ravanusa-Butera, di km. 7 + 260, realizzata dal consorzio del Salso inferiore;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto n. 1997 del 16 dicembre 1969;

Ritenuto, pertanto, che la strada suindicata può essere classificata provinciale ai sensi degli articoli 10 e 24 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la seguente strada: « Riesi-Butera » dalla strada statale n. 190 per le contrade Iudeca-Montagna-alla strada provinciale Ravanusa-Butera, di km. 7 + 260 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 686 del 29 maggio 1967, con il quale la amministrazione provinciale di Napoli ha deliberato di proporre la classificazione a provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « Tre Ponti », dalla strada provinciale Parrella al comune di Scafati, estesa di km. 1 + 400;

2) « Molinelle », dalla strada provinciale Ripuaria alla strada provinciale Carrara, dell'estesa di km. 1+500;

3) « Casoni », dalla strada provinciale Ripuaria alla strada provinciale Fontanelle, dell'estesa di km. 2+000;

Visto il voto n. 15 del 13 gennaio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le suddette strade possano essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che le strade di che trattasi possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade comunali:

1) « Tre Ponti »;
2) « Molinelle »;
3) « Casoni »,

dell'estesa complessiva di km. 4 + 900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970.

Il Ministro: NATALI

(3027)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni », con sede in Roma:

Tariffa 85, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 86, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni vita intera e mista, con adeguamento automatico annuale del capitale in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(3199)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'Abruzzo per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 7024 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo;

Considerato che il termine è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo composta come segue:

Presidente:

Fracassi dott. Bruno, magistrato di cassazione con funzioni di presidente di sezione della corte di appello di L'Aquila designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Lentini dott. Vittorio, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della corte di appello di L'Aquila designato dal presidente della corte stessa;

Macioce dott. Fernando, vice provveditore alle opere pubbliche di L'Aquila;

Bafile avv. Carlo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di L'Aquila;

Scorsolini dott. Francesco, direttore della ragioneria regionale dello Stato di L'Aquila;

Pintaldi dott. Giuseppe, vice prefetto-ispettore, designato dal prefetto di L'Aquila;

Cherubini Enrico, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara, dalla C.I.S.L.;

Iorio Ivo, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara, dalla C.G.I.L.;

Cecchini Carlo, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara, dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori Livio Gobbo, Giuseppe Iurissevich e Olivo De Bancher rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di L'Aquila sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il sig. Fortunato Proietti, segretario principale è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, le signore Agrippina Pizzichelli, archivista del genio civile e Maria Sessa ved. Romani, archivista dell'A.C. e il sig. Gianfranco Ricci, applicato aggiunto dell'A.C.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1970.

Il Ministro: NATALI

(3042)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Autorizzazione alla società « S.E.V.I.A.N. S.p.a. - Studi economici, valorizzazione iniziative aziendali, negoziazioni », con sede in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « S.E.V.I. A.N. S.p.a. - Studi economici, valorizzazione iniziative aziendali, negoziazioni », con sede in Firenze, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « S.E.V.I.A.N. S.p.a. - Studi economici, valorizzazione iniziative aziendali, negoziazioni », con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GAVA

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Autorizzazione alla società « Erre A. - Revisori associati Società di revisione a r. l. », con sede in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Erre A. - Revisori associati - Società di revisione a r. l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Erre A. - Revisori associati - Società di revisione a r. l. », con sede in Milano è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GAVA

(3044)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1970, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Ferricchio Francesco, cancelliere di 2ª classe in servizio nel tribunale di Bergamo, avverso il mancato accoglimento, comunicatogli con ministeriale 22 giugno 1968, della sua domanda di ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di cancelliere di 1ª classe relativo alle vacanze al 31 dicembre 1966, scrutinio indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1966 e, alla data della domanda, già espletato essendo state con decreto ministeriale 6 marzo 1968, conferite le relative promozioni.

(3303)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Merate ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.24/5/3466, in data 20 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Merate (Como) viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n 1046.

(2775)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.431.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3414)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.442.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3415)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Santo Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3416)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3417)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.757.746, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3418)

Autorizzazione al comune di Strigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Strigno (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3419)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.933.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3420)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1970, il comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.653.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Maschito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.216.343, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.553.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3423)

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.388.357, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Marsicovetere (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.614.159, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3425)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Maratea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.539.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3426)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Lauria (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.225.014, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3427)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Laurenzana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.246.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3428)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.311.026, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3429)

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Grumento Nova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.633.343, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3430)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.265.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3431)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.377.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3432)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.012.806, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3433)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.941.048, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3434)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Cersosimo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.365.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3435)

Autorizzazione al comune di Castronuovo S. Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Castronuovo S. Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.198.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3436)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1970, il comune di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.622.838, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3437)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Giuseppina Gobbi, nata a Roma il 4 marzo 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 1° luglio 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3352)

Il dott. Marco Grandis, nato a Genova il 29 novembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica conseguito presso l'Università di Genova il 7 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3353)

Il dott Giovanni Giusteschi, nato ad Alessandria il 25 dicembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Pisa il 4 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3354)

Il dott. Ettore Sergio Gattei, nato a Sesto San Giovanni (Milano) il 14 agosto 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 12 novembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3355)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza sulla gestione di liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Matera.

Con decreto ministeriale addì 26 marzo 1970 il dott. Michele Sagone, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Matera, è nominato presidente del comitato di sorveglianza sulla gestione di liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Matera, in sostituzione del dott. Michele Sebastiani.

(3304)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Missaglia

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 454 del 1° febbraio 1970 è stata dismessa dal demanio pubblico - Ramo Esercito e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato un'aliquota dell'immobile costituente il sedime del poligono di tiro a segno di Missaglia (Como), censito nel catasto dello stesso comune con i seguenti dati:

Fogli 7-9 - Parte del mappale 708 - sup. da dismettere mq. 940.

(3382)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Edilmeccanica - CEM », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 marzo 1970, il dott. Raffaele Siani è stato nominato commissario liquidatore dell società cooperativa « Edilmeccanica - CEM », con sede in Roma, in sostituzione del signor Francesco Speciale.

(3106)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Fiorentini Valerio », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 marzo 1970, l'avv. Adalberto Tempesta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Fiorentini Valerio », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Ignazio De Matteis.

(3107)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Calvanicesa », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 marzo 1970, il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Calvanicesa » con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del sig. Francesco Speciale.

(3104)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa consumo aziendale « Arno », con sede in Oggiono.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 marzo 1970, il dott. Gian Giacomo Corno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa consumo aziendale « Arno », con sede in Oggiono (Como), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Aldeghi Alessandro, deceduto.

(3102)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa del popolo », con sede in Lacchiarella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 marzo 1970, il dott. Antonio Sammartino è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa del popolo », con sede in Lacchiarella (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Luigi Maffei che non ha accettato l'incarico.

(3103)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ambra I », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 marzo 1970 il dott. Marcello Lucidi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ambra I », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Ignazio De Matteis.

(3105)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Viribus Unitis », con sede in Fiano Romano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 marzo 1970, il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Viribus Unitis », con sede in Fiano Romano (Roma), in sostituzione del sig. Vincenzo Pomili.

(3108)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « La Spigolatrice », con sede in Sapri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1970 la società cooperativa edilizia « La Spigolatrice », con sede in Sapri (Salerno), costituita per rogito Trombetta, in data 5 maggio 1954, repertorio 7110, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(3302)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Aurora fulgens », con sede in Terni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1970 la società cooperativa edilizia « Aurora fulgens », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 10 marzo 1954, repertorio 29082 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(3204)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 marzo 1970, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi (Viterbo), è stata prorogata fino al 31 agosto 1970.

(3112)

MINISTERO DEL TESORO

Consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica - Redimibile 5,50 % - 1969-1984

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 28 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318, del 18 dicembre 1969, si rende noto che il 23 aprile 1970 la sezione di tesoreria provinciale di Roma effettuerà la consegna alla coesistente filiale della Banca d'Italia dei titoli al portatore del prestito per la edilizia scolastica - Redimibile 5,50 % - 1969-1984.

Roma, addì 10 aprile 1970

(3405)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 17 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629 —	629 —	628,97	629,10	628,975	629 —	629,10	629,10	629 —	629 —
Dollaro canadese .	586,30	586,35	586,25	586,50	586 —	586,30	586,43	586,50	586,30	586,40
Franco svizzero .	146,25	146,24	146,20	146,26	146,20	146,25	146,26	146,26	146,25	146,25
Corona danese .	83,85	83,85	83,84	83,85	83,80	83,85	83,855	83,85	83,85	83,85
Corona norvegese . . .	88,11	88,10	88,13	88,11	88,10	88,10	88,095	88,11	88,11	88,11
Corona svedese .	121,06	121,02	121 —	121,015	121 —	121,08	121,03	121,015	121,06	121,06
Fiorino olandese . .	173,09	173,03	173,10	173,07	172,80	173,05	173,065	173,07	173,09	173 —
Franco belga .	12,66	12,67	12,6725	12,67	12,66	12,66	12,671	12,67	12,66	12,66
Franco francese	113,72	113,72	113,77	113,76	113,65	113,72	113,75	113,76	113,72	113,70
Lira sterlina . .	1513,65	1513,60	1513,60	1513,95	1513,25	1513,65	1513,90	1513,95	1513,65	1513,75
Marco germanico .	172,93	172,94	172,95	172,955	172,85	172,95	172,95	172,955	172,93	172,92
Scellino austriaco .	24,30	24,30	24,30	24,3035	24,25	24,30	24,301	24,3035	24,30	24,30
Escudo portoghese . .	22,10	22,09	22,10	22,09	22,10	22,10	22,09	22,09	22,10	22,10
Peseta spagnola .	9,02	9,02	9,02	9,02	9 —	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02

Media dei titoli del 17 aprile 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,775
» 5 % (Ricostruzione)	92,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,85
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni esteri)	84,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,30
» 5,50 % » » 1968-83	87,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	586,465
Franco svizzero	146,26
Corona danese	83,852
Corona norvegese	88,102
Corona svedese	121,022
Fiorino olandese	173,067
Franco belga	12,67
Franco francese	113,755
Lira sterlina	1513,925
Marco germanico	172,952
Scellino austriaco	24,302
Escudo portoghese	22,09
Peseta spagnola	9,02

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approva le norme di esecuzione del citato testo unico;

Accertato che nel ruolo della carriera del personale ausiliario sono disponibili sette posti;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un pubblico concorso ad altrettanti posti nella qualifica iniziale di detta carriera;

Considerato che si è provveduto a coprire le aliquote dei posti riservati agli invalidi ed altri aventi diritto al collocamento ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) compimento degli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il «visto» del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 4, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta legale o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero.

Art. 6.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscono titoli valutabili ai fini del concorso (quali ad es.: titolo di studio superiore a quello richiesto, diplomi vari di scuole di specializzazione statale o riconosciute, patenti di guida, ecc.).

I candidati, inoltre, dovranno far pervenire, unitamente alla domanda, un elenco, redatto in sei copie in carta libera, tutte sottoscritte e datate, dei titoli prodotti, con l'indicazione specifica di ognuno di essi.

I titoli, con il relativo elenco, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 7.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti relativi ai titoli stessi, con l'elenco di cui al precedente articolo.

La valutazione dei titoli precede la prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a quindici righe di stampa. Essa non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di 6-10.

Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato, costituirà per ciascun candidato il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario.

Art. 9.

La data della prova di scrittura sotto dettato, da stabilire con successivo decreto, sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che intendono far valere i titoli ai fini della preferenza o della precedenza (ad es.: mutilati ed invalidi di guerra, per servizio, orfani di guerra e di caduti per servizio, ecc.), debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso dei titoli stessi.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del titolo di studio stesso, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 lettera *B*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili del lavoro, il certificato medico deve contenere anche la dichiarazione che lo invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *g*), del precedente art. 11 purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori e degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova per la durata di mesi sei, nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera ausiliaria.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Gli inservienti in prova che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1970
Registro n. 2 *Turismo e spettacolo, foglio n.* 183

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 8 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . per i seguenti motivi .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . .,

7) ha (non ha) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause. .,

8) allega n. . titoli di merito con elenco in sei copie.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite. (Per es.: coniugati, coniugati con prole, ex combattenti e assimilati, profughi, mutilati ed invalidi di guerra e assimilati, ecc.).

(2973)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di segretario di 3ª classe

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a venti posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria di concetto, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto della approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'ENPDEDP assunto ai sensi del punto 13) della delibera consiliare 9 luglio 1964, approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964;

c) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare a detto concorso anche gli impiegati dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, appartenenti alla categoria esecutiva, ruolo amministrativo, che non siano in possesso del titolo di studio di cui al punto *g*), purchè rivestano la qualifica non inferiore a «Applicato di 1ª classe» ed abbiano il titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza (diploma di istituto secondario di 1° grado).

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, direzione generale, servizio del personale - 00199 - Roma, via Vivaldi 12, redatte in carta da bollo di lire 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, all'indirizzo di cui sopra, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro apposto dall'ente.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubblica amministrazione e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto d'impiego con l'ente è sufficiente il visto del dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

Ai fini della valutazione dei titoli, e a corredo della domanda, gli aspiranti dovranno presentare:

a) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

b) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'ENPDEDP.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) della qualità del servizio prestato presso lo Stato od altri enti pubblici;

b) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla direzione generale dell'ENPDEDP, servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ENPDEDP sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termini

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'ENPDEDP, servizio del personale, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di segretario di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

In sede di prima sistemazione in ufficio sito in luogo diverso da quello di residenza, saranno rimborsate, previa esibizione della documentazione di rito, le spese di viaggio.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole, il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il presidente: CIOCCETTI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 400)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via Antonio Vivaldi, 12 - 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . nato a . il (2) . residente in (3) . via . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a venti posti di « segretario di 3ª classe », qualifica iniziale del ruolo amministrativo - categoria di concetto - indetto il 13 marzo 1970.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .

3) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (5);

4) di essere in possesso del seguente diploma . . conseguito il . . presso l'istituto . . di . .

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . ;

6) di aver prestato (o di prestare) servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . dal . . . . al . . . . (o di non aver mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni);

7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Ai fini della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) . . . . (8);
2) . . . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . . . e si impegna a far conoscere ogni eventuale successiva variazione.

Data . . . .

Firma (10) . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicare i motivi.

(5) In caso contrario, indicare i carichi pendenti, le condanne subite o eventuali precedenti penali indicandone la natura.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione.

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(10) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità di appartenenza.

(3388)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 22 marzo 1970).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili, n. 3 (tre) posti di aiutante di 2ª classe, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(3016)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 24 marzo 1970).

Sono disponbili, nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Corte dei conti, n. 7 (sette), posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina e alla direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(3071)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Mantova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Mantova;

Visto il decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Mantova, nell'ordine appresso indicato:

1.	Cantanna dott. Pietro	punti 88,88	su 132
2.	Gaggeri dott. Ernesto	» 88,50	»
3.	Valenza dott. Marcello .	» 84,31	»
4.	Caimmi dott. Luigi	» 82,75	»
5.	Pedrola dott. Franco	» 82,59	»
6.	Righi dott. Giovanni	» 81,36	»
7.	Lo Iacono dott. Domenico .	» 79 —	»
8.	Ferri dott. Pasquale	» 77 —	»
9.	Campanella dott. Giovanni .	» 75,25	»
10.	Rabacchino dott. Ferdinando	» 74,84	»
11.	Giannetti dott. Giunio .	» 71,50	»
12.	Procaccini dott. Domenico .	» 70,81	»
13.	Palatiello dott. Vincenzo	» 70,36	»
14.	Simeone dott. Mariangelo .	» 68,72	»
15.	Ciliberto dott. Luigi	» 66,50	»
16.	Tarantino dott. Vittorio	» 64,54	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(3066)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Orvieto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Orvieto (Terni);

Visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 951;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Orvieto, nell'Ordine appresso indicato:

1.	Pasquale dott. Giusto .	punti 87,18	su 132
2.	Fiora dott. Sergio .	» 84,26	»
3.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 80,95	»
4.	Passarelli Igino	» 80,22	»
5.	Micio dott. Ardesino	» 79,73	»
6.	Marceca dott. Ignazio .	» 79,27	»
7.	Scandaliato dott. Gaspare	» 79,13	»
8.	Pittà dott. Giuseppe	» 78,96	»
9.	Guarini dott. Giuseppe .	» 78,02	»
10.	Pace dott. Domenico	» 77,95	»
11.	Suglia dott. Nicola	» 77,27	»
12.	Lopez dott. Ugo	» 76,99	»
13.	Bartelloni dott. Manlio .	» 76,86	»
14.	Rinaldi dott. Mario	» 76,09	»
15.	Felice dott. Pio	» 75,84	»
16.	Russo Luigi	» 75,83	»
17.	Mastrangelo Domenico . .	» 75,80	»
18.	Cavalieri dott. Leovigildo	» 75,57	»
19.	Ilari dott. Vergilio .	» 75,21	»
20.	Marchese dott. Francesco	» 75,12	»
21.	Geraci dott. Vincenzo .	» 74,92	»
22.	Pulli dott. Italo R. .	» 74,90	»
23.	Bertino dott. Giuseppe .	» 74,81	»
24.	Preteroti Bruno	» 74,66	»
25.	Spani dott. Tommaso .	» 74,06	»
26.	Pastore dott. Ettore	» 73,81	»
27.	Mauro dott. Luigi .	» 73,47	»
28.	Raglianti dott. Luigi	» 73,21	»
29.	Sallustio dott. Vito	punti 72,51	su 132
30.	Iannettone dott. Giovanni	» 72,39	»
31.	Raimondo dott. Vincenzo	» 72,38	»
32.	Grillo dott. Roberto	» 72,02	»
33.	Seclì dott. Ernesto	» 71,05	»
34.	Zerbinati dott. Giovanni	» 71,02	»
35.	Bruschi dott. Vinicio	» 70,64	»
36.	Maddalone Pasquale	» 70,60	»
37.	Caruana Salvatore	» 70,50	»
38.	Pellei Athos	» 70,41	»
39.	Crisopulli dott. Domenico	» 70,27	»
40.	Bartalena dott. Valentino	» 70,19	»
41.	Evangelisti Ugo	» 70,06	»
42.	Milanesi dott. Luigi	» 69,85	»
43.	Mussetti Tranquillo	» 69,75	»
44.	Dalmazzo Francesco	» 69,06	»
45.	Ventura dott. Arnaldo .	» 68,79	»
46.	Lomonaco dott. Aldo	» 68,43	»
47.	Imboldi dott. Rocco E. .	» 68,19	»
48.	Mantelli Erminio	» 67,98	»
49.	Sciascia Gaetano	» 67,78	»
50.	Ventriglia dott. Giovanni	» 67,77	»
51.	Romeo dott. Angelo	» 67,61	»
52.	Lauletta dott. Angelo	» 67,51	»
53.	De Negri dott. Enrico .	» 66,99	»
54.	Bertoni dott. Peppino	» 66,97	»
55.	Puglisi dott. Carmelo	» 66,46	»
56.	Forlani dott. Remo	» 66,45	»
57.	Ricotta dott. Giovanni .	» 66,28	»
58.	De Pascale dott. Mario .	» 66,18	»
59.	Facchini Mario	» 65,72	»
60.	Panuccio dott. Rocco	» 65,64	»
61.	Capitanelli dott. Nerino	» 65,62	»
62.	Faissola Giovanni .	» 65,22	»
63.	Mazza dott. Osvaldo	» 65,15	»
64.	Delli Paoli dott. Dante .	» 64,83	»
65.	Colazingari dott. Emilio	» 64,80	»
66.	Conte dott. Antonio	» 63,86	»
67.	Miceli Vittorio	» 63,69	»
68.	Travaglini dott. Giuseppe	» 63,65	»
69.	De Flumeri F. Paolo	» 63,52	»
70.	Sperduti Michele	» 63,37	»
71.	Palazzi Domenico	» 62,73	»
72.	Filippi dott. Davide	» 62,59	»
73.	Labriola Antonio	» 61,85	»
74.	Tarella dott. Domenico	» 61,42	»
75.	Bellotoma Giovanni	» 61,11	»
76.	Piscitelli Ferruccio .	» 61,04	»
77.	Stenghele Giuseppe	» 60,89	»
78.	Morelli dott. Aroldo	» 60,60	»
79.	Maucieri Eugenio	» 59,81	»
80.	Petrolo Paolo .	» 59,76	»
81.	Onofri Ermanno	» 59,74	»
82.	Paoluzzi Remo	» 58,93	»
83.	La Placa Cataldo	» 58,46	»
84.	De Marco Luigi	» 58,42	»
85.	Rapetti Andrea	» 58,41	»
86.	Di Stilo Rocco	» 57,63	»
87.	Narducci Fiorenzo .	» 57 —	»
88.	Pacifici Luigi .	» 56,66	»
89.	Casamento Teodoro	» 56,44	»
90.	Amoruso Gregorio .	» 55,75	»
91.	Pascale Vittorio	» 54,59	»
92.	Viganò Mauro .	» 54,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(3067)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2631 del 18 dicembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Benevento, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:
Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Bozzi dott. Ennio, direttore di sezione della prefettura di Benevento;
Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario;,
Bonaduce prof. Antonio, ordinario di clinica delle malattie infettive dell'Università di Napoli;
Montemagno prof. Francesco, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Napoli;
Zurlo dott. Nicola, veterinario condotto di S. Marco dei Cavoti.

Segretario:
Melchionne dott. Luca, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Benevento non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 1° aprile 1970

Il veterinario provinciale: PEZZA

(3035)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. 13.

Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del latte e annesso caseificio, di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 26 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione di un contributo regionale di trentamilioni alla Società « Centrale Laitière d'Aoste », con sede in Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di gestione dello Stabilimento della centrale del latte e dell'annesso caseificio, di proprietà regionale.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire trentamilioni di cui al precedente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969:

Variazione in aumento alla parte Entrata:
Lo stanziamento del capitolo 16 (proventi della casa da gioco di St-Vincent) è aumentato dell'importo di lire trentamilioni.

Variazione in aumento alla parte Spesa:
Lo stanziamento del capitolo 337 (contributi ad enti, comuni, consorzi ed istituzioni varie che svolgono attività interessanti l'agricoltura) è aumentato dell'importo di lire trentamilioni.

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui all'art. 1 della presente legge sarà disposto con deliberazione della Giunta regionale, con imputazione della relativa spesa al capitolo 337 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1969

BORDON

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. 14.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per lo anno 1970 presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del 26 dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1970, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale, come già previsto dalla legge regionale 11 novembre 1968, n. 15, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte Spesa e della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970, con stanziamento annuo di lire cinquecentomilioni, corrispondenti al capitolo 252 della parte Spesa e al capitolo 220 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969.

Capitolo . . . della parte *Spesa*: « Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito ed aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta (legge regionale n. . . . in data . . .).

Capitolo . . . della parte *Entrata*: « Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale n. . . . in data . . .).

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1969

BORDON

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. 15.

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1969, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 26 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di lire centottantamilioni al comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1969, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire centottantamilioni, di cui al precedente articolo, si provvede mediante stanziamento all'apposito capitolo 238 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969 della somma di lire centottantamilioni, da prelevare dal capitolo di spesa 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - allegato *F* »).

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli alla tesoreria del comune di Aosta sarà approvato con provvedimento deliberativo di liquidazione del contributo stesso, da adottare dalla Giunta regionale, con imputazione di spesa all'apposito capitolo 238 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1969

BORDON

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. 16.

Concessione di contributi annui regionali al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 26 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione al comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di lire quaranta milioni, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto comune d'intesa con la Giunta regionale.

Art. 2.

Il versamento dei contributi annui di cui al precedente articolo sarà approvato con deliberazioni della Giunta regionale e sarà effettuato alla tesoreria del comune di Aosta oppure, a richiesta del comune stesso, direttamente ad istituti o enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al comune di Aosta mediante sconto dei contributi annui regionali previsti all'articolo precedente.

Art. 3.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'esecuzione della presente legge si provvederà mediante imputazione all'apposito capitolo 239 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 e al corrispondente capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per i successivi diciannove anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa di lire quaranta milioni relativa alla prima annualità di contributo regionale è approvato l'aumento da L. 80.000.000 a L. 120.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo 239 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 (« Contributi al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità »), mediante prelievo della somma di lire quaranta milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - allegato *F* »).

Art. 4.

La Giunta regionale provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'esecuzione della presente legge

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1969

BORDON

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. **17.**

Norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 26 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A' sensi dell'articolo 67 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione per l'applicazione della legge stessa nel territorio della Valle d'Aosta, in relazione all'art. 3. lettera *l*) dello statuto speciale valdostano e all'ordinamento amministrativo particolare della Valle di Aosta.

Art. 2.

Nella Regione autonoma Valle d'Aosta è costituita una commissione composta dal presidente del tribunale di Aosta o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal medico regionale, dall'intendente di finanza di Aosta, dall'ingegnere capo dell'amministrazione regionale e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui dipende l'ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale.

Alla nomina della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

Art. 3.

Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta regionale, nomina un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero, indica la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto dell'art. 9 della legge citata e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.

Art. 4.

Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta è nominato, ai fini dell'art. 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, ed è composto come segue:

a) da tre consiglieri regionali, due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal Consiglio regionale;

b) da un rappresentante del comune di Aosta eletto dal consiglio comunale;

c) da due rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle amministrazioni stesse;

d) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;

e) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato dall'ordine dei medici della Valle d'Aosta;

f) dal medico regionale;

g) da un ispettore medico dell'Ispettorato regionale del lavoro;

h) dall'ingegnere capo dell'amministrazione regionale;

i) da un rappresentante del provveditorato regionale delle opere pubbliche, di Torino;

l) dal dirigente dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;

m) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;

n) da un rappresentante della casa di cura privata più importante esistente nella Regione, designato dalla casa di cura stessa;

o) da un architetto esperto in urbanistica, dipendente dell'amministrazione regionale, designato dalla Giunta regionale;

p) da un membro del comitato tecnico consultivo per la programmazione regionale, designato dalla Giunta regionale;

q) da un docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia, designato dalla Giunta regionale.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 22 dicembre 1969

BORDON

(2950)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.